



## Ordinanza sulle poste (OPO)

### Modifica del ... 2019

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 agosto 2012<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 33 cpv. 4, 5<sup>bis</sup>, 8 e 9*

<sup>4</sup> La rete di uffici e agenzie postali deve garantire che il 90 per cento della popolazione residente permanente **di un Cantone** possa raggiungere, a piedi o con i mezzi pubblici, un ufficio o un'agenzia postale nell'arco di 20 minuti. Se la Posta offre un servizio a domicilio, questo arco di tempo è di 30 minuti.

<sup>5<sup>bis</sup></sup> **Nelle regioni urbane e negli agglomerati conformemente alla definizione dell'Ufficio federale di statistica, occorre garantire almeno un punto di accesso servito. Ogni volta che viene superata una soglia di 15 000 abitanti o impiegati, deve essere gestito un ulteriore punto di accesso.**

<sup>8</sup> **La Posta e i Cantoni intrattengono un dialogo regolare sulla pianificazione e sulla coordinazione della rete di uffici e agenzie postali nel loro territorio. I Cantoni assicurano la comunicazione con i propri Comuni.**

<sup>9</sup> **La Posta mette a disposizione una piantina della Svizzera consultabile in Internet che fornisce informazioni sull'ubicazione dei punti di accesso.**

*Art. 34 cpv. 1, 4 e 5 lett. b*

<sup>1</sup> **Almeno sei mesi** prima di chiudere o trasferire un ufficio o un'agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.

<sup>4</sup> **La PostCom conduce una procedura di conciliazione tra la Posta e le autorità dei Comuni in questione. Può invitare i servizi interessati ad una trattativa e dare ai Cantoni coinvolti la possibilità di prendere posizione.**

RS .....

<sup>1</sup> RS 783.01

<sup>5</sup> Un volta adita, la PostCom rivolge entro sei mesi una raccomandazione alla Posta. Nel far ciò, verifica se:

- b. sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui agli articoli 33 e 44; e se

*Art. 44 cpv. 1, 1<sup>ter</sup>, 4 e 5*

<sup>1</sup> L'accesso alle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti è adeguato se il 90 per cento della popolazione residente permanente di un Cantone può accedere nell'arco di 30 minuti, a piedi o con i mezzi pubblici, alle prestazioni di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettere c-e.

<sup>1<sup>bis</sup></sup> In regioni in cui vi è unicamente un'agenzia, la Posta offre il pagamento in contanti al domicilio del cliente.

<sup>1<sup>ter</sup></sup> Nelle regioni urbane e negli agglomerati conformemente alla definizione dell'Ufficio federale di statistica, occorre garantire almeno un punto di accesso servito. Ogni volta che viene superata una soglia di 15 000 abitanti o impiegati, deve essere gestito un ulteriore punto di accesso.

<sup>4</sup> La Posta e i Cantoni intrattengono un dialogo regolare sulla pianificazione e sulla coordinazione della rete di uffici e agenzie postali nel loro territorio. I Cantoni assicurano la comunicazione con i propri Comuni.

<sup>5</sup> La Posta mette a disposizione una piantina della Svizzera consultabile in Internet che fornisce informazioni sull'ubicazione dei punti di accesso.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr